

Oggetto Ricognizione impegni di spesa per il personale anno 2019 -Costituzione fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) e fondo risorse decentrate per la dirigenza per l'anno 2020 –Impegni di spesa personale dipendente esercizio 2020

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di :

- 1) definire la consistenza del "Fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) per l'anno 2020" in € 144.332,80;
- 2) stabilire la consistenza delle risorse a carico del bilancio relative alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in € 191.251,78;
- 3) stabilire la consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2020 in € 101.655,40;
- 4) ridurre gli impegni n. 2019/180 e n. 2019/184, per complessivi € 28,28 come meglio dettagliato in applicazione, quali risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i;
- 5) dare atto che la spesa complessiva per far fronte alle necessità derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni all'intero personale (dirigente e non dirigente) comprensiva della quota di cui al punto 1), 2) e 3), degli straordinari ed oneri riflessi a carico Ente compresi, per l'anno 2020 ammonta ad € 1.313.712,67.

Motivazione

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 15 del 11/04/2019 sono stati forniti alla delegazione trattante gli indirizzi per la definizione della piattaforma contrattuale per il triennio 2019-2021 che, nel ribadire i temi già oggetto della contrattazione decentrata vigente, aggiornasse ed individuasse la contrattazione decentrata in funzione delle materie di cui all'art. 7, comma 4 del CCNL del comparto FUNZIONI LOCALI.

La delegazione trattante ha proposto alle organizzazioni sindacali l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia della Mobilità Piemonte - Accordo annualità economiche 2019 e 2020.

L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali il giorno 19/12/2019.

Successivamente con nota prot. 12734/2019 del 19/12/2019 è stata trasmessa al Collegio dei revisori dei conti l'ipotesi di accordo sottoscritta con le OO.SS. corredata

della Relazione illustrativa e tecnico- finanziaria di cui all'art. 5 del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004 del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali. In data 20/12/2019 il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all'intesa sull'ipotesi di accordo e certificato la compatibilità degli aspetti economico-finanziari dell'intesa sull'ipotesi di accordo, rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi e ai vincoli contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

Con deliberazione n. 47/2019 del 20/12/2019, il Consiglio d'Amministrazione ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese 2019-2021 – Accordo annualità economiche 2019 e 2020; l'accordo definitivo è stato sottoscritto in data 30/12/2019.

Costituzione Fondo decentrato 2020

L'art. 67 del nuovo CCNL "Funzioni locali" stabilisce che a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative al 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il medesimo articolo 67, al comma 2, individua le casistiche in cui è ammesso incrementare stabilmente il Fondo ma, al comma 7, dispone che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui al comma 15, comma 5 del CCNL, debba avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

L'importo unico consolidato relativo all'anno 2017 come definito dall'art. 67 del CCNL - Comparto Funzioni locale è stato quantificato in € 229.119,21.

A tale importo sono state sottratte le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, quantificate in € 133.158,000 nell'annualità 2018² (primo anno di applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali), lo I.U.C. è stato quindi definito in € 95.961,21. A seguito degli incrementi di parte stabile del fondo risorse decentrate, autorizzati dall'art. 67 comma 2 lett a) e b) del citato CCNL, come di seguito dettagliato, tale importo per l'anno 2020 è incrementato di € 4.595,24 di cui:

- € 1.580,80, pari ad € 83,20, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 -lett a);
- € 3.014,44, pari alle differenze degli incrementi a regime di cui all'art. 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere nella medesima data -lett.b).

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità per l'anno 2020 (personale non dirigente) sono state quantificate in € 100.556,45.

Successivamente sono stati aggiunti gli ulteriori incrementi aventi carattere di certezza e stabilità, previsti dall'art. 67 c. 2 lett. c) ed e) del CCNL Funzioni locali.

Con riferimento agli incrementi di cui all'art. 67 c. 2 lett. c), con determinazione del direttore generale n. 781 del 19/12/2019, a seguito di ricognizione delle risorse afferenti al fondo risorse decentrate per il personale di comparto (non dirigente) dell'Agenzia, è stato verificato che, a decorrere dall'annualità 2015, gli importi corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), nonché agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, comprese la quote di tredicesima mensilità, non sono state fatte confluire stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, così come previsto dalla contrattazione nazionale.

In particolare dall'anno 2015 si sono verificate le seguenti cessazioni che avrebbero dovuto comportare un incremento delle risorse stabili del fondo decentrato per dei seguenti importi:

- 2015: n. 1 Cat D (funzionario amministrativo) per dimissioni dal servizio (pensionamento);
 - R.I.A valore mensile € 59,20, valore annuo € 769,70.
 - Assegno ad personam valore mensile € 14,90; valore annuo € 193,70;
- 2016: n. 1 Cat D (funzionario tecnico) per dimissioni dal servizio (pensionamento);
 - R.I.A valore mensile € 1.174,38, valore annuo € 15.266,94
- 2018: n. 1 Cat D (istruttore direttivo amministrativo) per dimissioni dal servizio (pensionamento)
 - R.I.A valore mensile € 30,29, valore annuo € 393,77

Come previsto dal Contratto Collettivo Funzioni Locali art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018³, l'ammontare di dette risorse, pari a complessivi € 16.624,01 per l'annualità 2019 e € 18.049,46 per il 2020 è stato destinato stabilmente al Fondo risorse decentrate e pertanto si è provveduto ad adottare i relativi impegni di spesa. Di tali risorse è stata data contezza nel nuovo CCDI 2019-2021.

Con riferimento agli incrementi di cui all'art. 67 c. 2 lett. e)⁴, nel corso del 2019 l'Agenzia ha assunto 4 unità di personale in mobilità con provenienza dall'ente di area vasta Città metropolitana di Torino (n. 3 con decorrenza 01/05/2019 (n. 1 con decorrenza 01/07/2019).

Tali importi, per effetto dell'art. 67, comma 3, lett. k) del CCNL 2016-2018, sono stati fonte di alimentazione della parte variabile del Fondo per l'anno 2019; con riferimento al Fondo 2020 per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. e), detti importi, calcolati sull'intera annualità, hanno incrementato il Fondo 2020 - Parte stabile per un importo di € 25.726,89.

Tutto ciò premesso il "Fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) per l'anno 2020" è quantificato in € 144.332,80 di cui: € 100.556,24 quali Risorse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 67 c.2 lett. a) e b) CCNL 21/05/2018) ed € 43.776,35 quali ulteriori incrementi autorizzati di parte stabile (art. 67 c.2 lett. c) e e) CCNL 21/05/2018).

Ai fini della definizione dell'impegno di spesa per il personale, come previsto dal nuovo CCNL Funzioni locali 2016-2018, si è tenuto conto elemento perequativo, erogato un tantum corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella Tabella D del medesimo contratto. Dapprima limitato al periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, il riconoscimento di tale emolumento è stato esteso dall'art. 1 comma 440 della Legge di Bilancio 2019, che ha statuito che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e sino alla data

di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali relativi all'annualità 2019-2021, continui l'erogazione di tale elemento.

Parimenti continua ad essere riconosciuta al personale di comparto l'indennità di vacanza contrattuale. Come previsto dall'art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Gli importi presi a riferimento sono quelli messi a disposizione dalla Ragioneria dello Stato sul proprio sito istituzionale relativi al comparto "Funzioni locali".

L'impegno di spesa complessivo a copertura della corresponsione delle retribuzioni fisse e continuative del personale per l'anno 2020 e dei relativi oneri riflessi, è assunto sulla base del personale in servizio presso l'Agenzia al 01/01/2020.

L'art. 26 del CCNL normativo 1998-2001 economico 1998-1999 del 23/12/1999 COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI - AREA DELLA DIRIGENZA prevede la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Nella seduta del 31/01/2020 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3/2020, nel rinnovare l'Ing. Cesare Paonessa nell'incarico dirigenziale di direttore dell'Area pianificazione e controllo a far data dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2021, ha anche rinnovato l'incarico di direttore generale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Agenzia.

La spesa annua derivante dalla deliberazione è, per l'anno 2020, pari ad € 117.600,00, di cui € 84.000,00 per indennità di posizione. Per quanto riguarda la spesa relativa al premio di risultato questa è stata quantificata in € 33.600,00

Tuttavia, visto l'art. 23, comma 2 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che a decorrere dal primo gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che la spesa impegnata per l'anno 2016 per la retribuzione di posizione e quella di risultato per l'unico dirigente in organico dell'Agenzia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 20/2015 del 30/12/2015, ammontava a complessivi € 101.655,40. In considerazione di ciò con la citata deliberazione il Consiglio d'amministrazione ha ritenuto di limitare gli impegni di spesa relativi al premio di risultato per ciascuna annualità ad €17.665,40; così come previsto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 all'Allegato n.4/2 punto 5.2, la spesa sarà imputata sull'annualità di bilancio successiva. L'impegno di spesa potrà essere eventualmente integrato, fino alla concorrenza del 40% del valore della posizione, solo allorquando sarà verificata la possibilità di impegno nei limiti definiti dalla citata disposizione legislativa.

Nel CCDI – annualità economica 2009 – si è dato atto che le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario, concordate con il CCDI sottoscritto il 30/06/2008, hanno cessato di costituire specifica voce di destinazione del fondo e la disponibilità degli anni precedenti è andata a costituire economia di Bilancio⁵. Le risorse necessarie al finanziamento dello straordinario, a far data da tale annualità, hanno iniziato a gravare sul Bilancio dell'ente e conseguentemente il fondo decentrato è stato ridotto della corrispondente somma pari ad € 5.500,00. Sulla base del personale in servizio al 01/01/2020 si ritiene di impegnare per l'anno 2020 € 5.500,00.

Con riferimento a quanto statuito dall'art. 67 c. 3 lett. e) non sono stati accertati risparmi a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 per l'annualità 2019, è stata valutata la non sussistenza di risorse idonee a incrementare il Fondo decentrato 2020.

Con il presente provvedimento, si prende atto, che ai fini dell'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 m. 112 convertito con modifiche dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i, vanno contabilizzati i risparmi di spesa ottenuti a seguito alle decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per le assenze per malattia nell'anno 2019 per complessivi € 28,28. Detti importi sono riferibili al Fondo decentrato del personale del comparto e costituiscono economie di bilancio che non andranno ad alimentare le risorse variabili del Fondo per l'anno 2020.

Si dà atto che in applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 m. 112 l'ammontare complessivo delle retribuzioni di posizione non è stato corrisposto per € 182,34 che andranno a costituire economia di bilancio.

Limiti di spesa del personale

L'art. 1, comma 562 del D.Lgs. 296/2006 e s.m.i. stabilisce che "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008"; con riferimento alla spesa sostenuta dall'Agenzia nel 2008, la stessa è stata quantificata in € 1.309.325,23. Essa costituisce il limite di spesa per l'Agenzia in quanto ente non soggetto al patto di stabilità.

Il limite di spesa di cui sopra, fotografa però non solo un anno in cui l'Agenzia rispetto alla dotazione organica allora prevista aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche, letteralmente, un "altro" Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall'allora vigente L.R. 1/2000 all'Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015.

Precedentemente, l'articolo 8, comma 2 della L.R. 1/2000 stabiliva che l'Agenzia (che all'epoca era definita dal legislatore Agenzia della mobilità metropolitana) gestisse tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare "quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano".

In seguito alla citata riforma del 2015 l'Agenzia, non solo è stata ridenominata in Agenzia della mobilità piemontese, ma in base alla legge regionale di riforma è costituita "per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale."

L'Agenzia gestisce quindi "tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. [...]" (art. 8, comma 2 L.R. 1/2000 modificato dalla L.R. 1/2015).

Agli originari 34 enti consorziati (tra i quali Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comuni dell'area metropolitana), hanno aderito all'Agenzia ulteriori 26 enti portando a 60 enti il numero totale degli enti consorziati.

A corollario di quanto sopra, con l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 è stato previsto che gli enti soggetti di delega stipulassero, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere. Ciò è avvenuto oltre che con gli enti soggetti di delega, con la Regione Piemonte con riferimento al contratto di servizio di TPL ferroviario.

La riforma del 2015 ha anche modificato le modalità di finanziamento delle spese di funzionamento del sistema di gestione del TPL regionale.

Prima della riforma del 2015, considerata la pluralità di enti a cui erano attribuite funzioni delegate in materia di TPL, l'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 stabiliva : “I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni [pari a 77.468,53 euro], salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.”

Ai sensi del successivo comma 3 bis, l'Ente (Agenzia) era invece autorizzata “a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.”

Il nuovo art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000, prevede ora che “Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.”

Coerentemente non è più prevista una fonte per il finanziamento delle spese di funzionamento degli enti già soggetti di delega.

Con D.G.R 8086 del 14/12/2018 la Regione Piemonte ha garantito, nelle more dell'approvazione del “Programma Triennale dei Servizi (PTS) di TPL 2019-2021” la copertura finanziaria dei servizi di trasporto per l'anno 2019. Tali somme sono comprensive delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2 del 2/4/2019 avente ad oggetto “Bilancio 2019-2021” le previsioni di competenza 2019 relative ai trasferimenti da parte della Regione Piemonte, da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità Piemontese, sono state quantificate in € 4.900.000,00.

Con riferimento all'annualità 2020 la Regione, in attesa dell'approvazione definitiva del citato PTS con determinazione n. 4223 del 11/12/2019 del dirigente del settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture presso la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo , montagne e foreste, protezione civile , trasporti e logistica, ha provveduto ad impegnare € 535.000.000,00 comprensivi dei € 4.900.000,00 da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità Piemontese

Tale importo è onnicomprensivo, e ricomprende oltre alle mere spese per acquisto beni e servizi, le risorse destinate a finanziare il costo del personale, non solo già dipendente dell'Agenzia ma anche quello relativo all'ulteriore personale che l'Agenzia dovrebbe poter utilizzare e assumere all'esito della riforma del 2015.

Premesso che il limite di spesa € 1.309.325,23 già calcolato per l'Agenzia della mobilità metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, non può essere applicato all'ente nella sua nuova connotazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 06/09/2018 si è ritenuto necessario individuare un criterio per la definizione di un nuovo limite di spesa affinché la riforma del 2015 possa trovare compimento.

A tal fine, assumendo come base il limite di spesa € 1.309.325,23, si è ritenuto di poter stimare il valore dell'incremento di tale limite di spesa nell'importo corrispondente a quello che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 pre-riforma, gli enti soggetti di delega erano legittimati ad utilizzare per le proprie spese di funzionamento.

La base di riferimento utilizzata è quella relativa alle risorse assegnate per il TPL su strada per l'anno 2014 (ultimo anno ante riforma L.R. 1/2015), con Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 18-6536, avente ad oggetto l'Approvazione del Programma Triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.,

Applicando le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 vigente nel 2014, alle risorse assegnate agli enti soggetti di delega (al netto delle risorse assegnate all'Agenzia) è possibile calcolare l'importo complessivo che gli enti soggetti di delega potevano destinare per le spese di funzionamento in € 1.629.532,00.

Tale importo incrementato al limite di spesa per il personale calcolato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, consente di individuare in € 2.938.857,42 il limite che l'Agenzia può prendere a riferimento per le spese di personale nella nuova conformazione delineata ai sensi della riforma del 2015.

Con particolare riferimento all'ulteriore personale che l'Agenzia dovrebbe poter utilizzare e assumere all'esito della riforma del 2015 nel corso del 2019 l'Agenzia ha assunto 4 unità di personale in mobilità con provenienza dall'ente di area vasta Città metropolitana di Torino (n. 3 con decorrenza 01/05/2019 (n. 1 con decorrenza 01/07/2019) dopo aver attivato i comandi per detto personale dal 01/01/2019 al momento dell'assunzione avvenuta a seguito di mobilità volontaria.

In particolare il personale addetto alla funzione pianificazione dei trasporti della Città Metropolitana è stato disciplinato sulla base di quanto disposto dalla Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017⁶, con la quale, in applicazione dell'art. 3, comma 10 della L.R. n.23/2015, ha approvato lo *"Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23"*(Convenzione di tipo A) e lo *"Schema di Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23"*(Convenzione di tipo B);

Con la Città Metropolitana è stata sottoscritta la Convenzione di tipo B in applicazione della quale il costo del personale individuato nell'Allegato 1, è stato rimborsato per intero dall'Agenzia alla Città Metropolitana, utilizzando le risorse regionali di cui all'art. 26 c. 3 della l.r.1/2000; dalla data del trasferimento del personale in convenzione dette risorse non sono più trasferite alla Città Metropolitana ma sono utilizzate esclusivamente dall'Agenzia per la copertura dei costi del personale trasferito.

Ha trovato infatti applicazione l'art 23 dello Statuto dell'Agenzia rubricato "Assunzioni tramite mobilità" il quale prevede che "1. Al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, ulteriori rispetto alle professionalità presenti al 1/1/2015, la copertura di posti in organico può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non

riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.... 3 Al personale in mobilità è garantita la conservazione della retribuzione riconosciuta nell'Ente di provenienza.4. Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente”.

A seguito delle assunzioni del personale transitato e considerato il conseguente incremento di spesa per il personale sia delle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, nonché delle posizioni organizzative, a seguito della ricognizione degli impegni assunti a copertura della spesa per personale, annualità 2019, con determinazione del direttore generale n. 734 del 04/12/2019 è stata rilevata la necessità di integrare gli impegni di spesa, correlati alle voci di fondo che come sopra descritto è stato incrementato. A seguito di tali incrementi anche le risorse destinate per l'anno 2020 a copertura delle retribuzioni di posizione e delle relative retribuzioni di risultato sono state quantificate in € 191.251,78.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2021-2022, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il Ministro dell'Interno, con D.M. del 13 dicembre 2019, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette disposizioni di legge

Applicazione

La spesa complessiva per personale relativa all'anno 2020 è pari ad € 1.026.359,73 per retribuzioni e ad € 287.352,93 per oneri riflessi per complessivi € 1.313.712,66.

Rilevata la non capienza degli stanziamenti sui capitoli destinati alle spese relative alle retribuzioni del personale si provvede ad impegnare ed applicare la spesa nel seguente modo:

- € 997.858,41, per retribuzioni, è impegnata ed applicata sui capitoli 501/101 e 501/201 come dettagliato nell'Allegato 1 al presente provvedimento,

- € 28.501,32, per retribuzioni, sarà impegnata a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2021-2022 sui capitoli 501/101 e 501/201
- € 279.850,76 per oneri riflessi riferiti a retribuzioni al personale è impegnata ed applicata sui capitoli 501/120 e 501/220 come dettagliato nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- € 7.502,17 per retribuzioni al personale saranno impegnati a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2021-2022; sui capitoli 501/120 e 501/220.

Le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i, relative ai risparmi di spesa ottenuti a seguito delle decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per le assenze per malattia nell'anno 2019 ammontanti ad € 28,28 sono applicate come segue:

Impegno	Capitolo	Importo
2019/180	501/101	10,75
2018/184	501/201	17,53
Totale		28,28

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 31 gennaio 2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 31 gennaio 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

2 ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 2016-2018, gravano sui fondi di bilancio.

³ CCNL Funzioni Locali 2016-2018 – articolo. 67, comma 3, 2, lett. d):
"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: [...]"

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;"

⁴ CCNL Funzioni Locali 2016-2018 – articolo. 67, comma 3, 2, lett. e) "gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché all'adeguamento dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento del personale."

⁵ La disponibilità sugli anni precedenti che è andata a formare economia di bilancio era pari a € 14.166,91.

⁶ Avente ad oggetto "Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n.23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale".